

Studio Legale  
Mancusi Persico & Associati  
Corso di Francia 178  
00191 Roma  
Tel. 06.36303130 fax 06.36303460  
E mail: [mancusi.persico@libero.it](mailto:mancusi.persico@libero.it)

**TRIBUNALE CIVILE DI PIACENZA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA RDB s.p.a.**

**(Decreto Ministro Attività produttive del 10/9/2012 )**

**G.D. Dott. Giuseppe Bersani - Commissari Straordinari Prof. Renato**

**Camodeca, Avv. Paolo Cevolani e Avv. Giorgio Zanetti.**

**RICORSO PER L'INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO EX ART.**

**101 L.F.**

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

LA **ITALGASBETON I s.p.a. (p. IVA 01716680606)**, con sede in Anagni (Frosinone) Via Osteria della Fontana n. 75, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ing. Ulderico Ceccarelli, rappresentata e difesa, dall'Avv. Piero Mancusi (C.F. MNCPRI42A08H501O, p.e.c. [pieromancusi@ordineavvocatiroma.org](mailto:pieromancusi@ordineavvocatiroma.org)) e dall'Avv. Antonella Persico (C.F. PRSNL60E66F839N, p.e.c. [antonellapersico@ordineavvocatiroma.org](mailto:antonellapersico@ordineavvocatiroma.org)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Manfredi sito in Piacenza, Via Sant' Antonino 28 giusta delega in calce al presente atto.

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni si chiede che le stesse siano effettuate attraverso fax al n. 06.36303460 e/o via posta elettronica all'indirizzo: [mancusi.persico@libero.it](mailto:mancusi.persico@libero.it) o a quelli pec di cui sopra

**PREMESSO IN FATTO CHE**

- La s.p.a Italgasbeton con atto di citazione notificato il 27 luglio 2006 e il 29 luglio 2006 ( doc. n. 1 ),conveniva in giudizio dinanzi la Corte di Appello di Roma la RDB Hebel s.p.a. e la RDB s.p.a. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni :” *Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Roma , ogni contraria istanza ed eccezione e/o difesa respinta, così provvedere:*

- *condannare le società convenute al risarcimento del danno cagionato mediante l'abuso della loro posizione dominante sul mercato alla società attrice , da liquidarsi equitativamente nella somma di € 2.447.466,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari. ”.*

Successivamente, con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, la istante chiedeva alla Corte di Appello di Roma di ordinare alle società resistenti di astenersi dall'abusare ulteriormente della loro posizione dominante sul mercato a danno della società ricorrente , vietando loro : a) di diffondere informazioni commerciali menzognere sul conto della società ricorrente; b) di contattare i dipendenti della società ricorrente al fine di ottenere informazioni commerciali riservate; c) di offrire ai clienti attuali o potenziali della società ricorrente prezzi di vendita del gasbeton inferiori a quelli praticati ad altri clienti delle società resistenti , e comunque inferiori a quelli di mercato.

Si costituivano in entrambi i giudizi le due resistenti RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a. le quali eccepivano , tra l'altro il difetto di competenza territoriale del giudice adito.

La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 20 /12/2006 dichiarava la propria incompetenza territoriale a favo re della Corte di Appello di Bologna .

In seguito all'adesione di tutte le parti in causa alla suddetta eccezione di incompetenza territoriale, la Corte di Appello di Roma disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava la competenza della Corte di Appello di Bologna Con nuovo ricorso ex 700 c.p.c. la istante chiedeva nuovamente alla Corte territoriale adita di ordinare alla RDB s.p.a. ed alla RDB Hebel s.p.a. di astenersi dall'abusa ulteriormente della proposizione dominante

Con ordinanza del 30 giugno 2007 la Corte di Appello di Bologna , ritenuto sussistente l'attuale abuso , accoglieva il ricorso ed ordinava a “ *RDB s.p.a. e RDBH s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di astenersi dal diffondere informazioni commerciali menzognere sul conto di Italgasbeton s.p.a. , nonché dall'offrire alla clientela di Italgasbeton s.p.a. prezzi di vendita di gasbeton inferiori a quelli praticati ad altri clienti delle società resistenti e, comunque , inferiori a quelli di mercato*”. ( doc. 2 )

Avverso la predetta ordinanza cautelare proponevano reclamo la RDB s.p.a. e la RDB Hebel per chiederne la revoca.

Tuttavia la Corte di Appello di Bologna con provvedimento camerale reso il 30/10/2007 ( doc.3.) rigettava il reclamo proposto da RDB s.p.a e RDB Hebel s.p.a condannando ciascuna di esse al pagamento delle spese processuali in favore

della Italgasbeton s.p.a. liquidate nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali ed oltre IVA e CPA.

Con comparsa di riassunzione del giudizio precedentemente incardinato dinanzi alla Corte di appello di Roma , dichiaratasi incompetente territorialmente a conoscerne, del 1 novembre 2007 ( doc. 4), l' istante conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Bologna , la RDB s.p.a. e la RDB Hebel s.p.a. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:” *Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione e/o difesa respinta, previa conferma dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30 giugno 2007 , condannare le società convenute al pagamento della somma di € 10.686.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.*

La diversa quantificazione dei danni di cui alla comparsa di riassunzione , rispetto all'atto introduttivo del giudizio incardinato dinanzi al Corte di Appello di Roma risultava peraltro essere il frutto della minuziosa perizia eseguita dal Prof. Michele Costabile e dal Prof. Francesco Ricotta che veniva allegata alla comparsa ( doc. 5) per la riassunzione del giudizio.

Nel predetto giudizio così riassunto dinanzi la Corte di Appello di Bologna veniva peraltro espletata la prova per testi attraverso l'escussione di signori De Amici Agabito, Sanna Pietro, Carabot Natalino, Santini Massimo, De Gaetano Bruno ,che confermavano le condotte illecite poste in essere da RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a. ai danni della istante al fine di abusare della loro posizione dominante sul mercato a danno di Italgasbeton s.p.a ( doc. 6) .

Quindi la Corte di Appello di Bologna, ritenendo sussistente la totale fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla istante sotto il profilo dell'an debeatur, con ordinanza del 25/6/2010 ( doc. 7 ) disponeva l'ammissione della CTU al fine di accertare e quantificare i danni patrimoniali subiti dall'istante a seguito delle pratiche commerciali scorrette poste in essere ai suoi danni da parte di RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a.

Il CTU nominato , Prof. Carlo Scarpa in esecuzione dell'incarico conferitogli dalla Corte di Appello di Roma, redigeva apposita relazione tecnica ( doc. n . 8 ) in virtù della quale , nelle conclusioni in essa contenute, prospettava due distinte

ipotesi per quantificare le perdite subite dalla Italgasbeton in conseguenza delle pratiche commerciali illecite poste in essere, a suo danno, dal RDB s.p.a. e da RDB Hebel s.p.a. . In virtù della prima delle due ipotesi il CTU quantificava in € 1.369.528 le perdite subite dalla istante ; in virtù della seconda ipotesi il CTU quantificava in € 1.236.508,00 le dette perdite.

Va poi specificato che, nelle more del predetto giudizio pendente dinanzi la Corte di Appello di Bologna e dichiarato interrotto all'udienza del 23 ottobre 2012 a seguito della sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato lo stato di insolvenza della RDB s.p.a. e la sua conseguente alla ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria nonché della sentenza del medesimo Tribunale , che aveva dichiarato il fallimento della RDB Hebel s.p.a. , è intervenuto il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , n. 17522 del 24/10/2007 ( doc. n. 9 ) che ritenendo illecite le pratiche commerciali poste in essere da RDB s.p.a. e da RDB Hebel s.p.a. in danno di Italgasbeton dichiarava con la detta delibera che “ *la società RDB s.p.a ha posto in essere un abuso di posizione dominante contrario all'art. 82 del Trattato CE, consistente in una complessa strategia predatoria volta ad estromettere dal mercato italiano del calcestruzzo autoclavato l'impresa concorrente Italgasbeton s.p.a.* “ e per l'effetto ordinava alla prima di astenersi “ *in futuro dal porre in essere comportamenti – analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata di cui al punto e), e che “in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto e) alla società RDB s.p.a. venga applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 1.960.000,00”.*

Il T.A.R del Lazio , investito dei ricorsi proposti da RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a. , avverso detto provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 17522 del 24/10/2007 , con sentenza n. 6213/2008 ( doc. n. 10 ) del 7.5.2008 , depositata il 26.6.2008 , confermava i punti e) , f) , g) del predetto provvedimento , sopra richiamati..

Avverso detta sentenza del T.A.R del Lazio, la RDB s.p.a proponeva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della predetta pronuncia. ; ricorso che tuttavia veniva rigettato dall'Organo Giurisdizionale con sentenza del 15/5/2012 depositata il 13/9/2012 ( doc. n. 11)

### **RITENUTO IN DIRITTO**

1) Sotto il profilo dell' an debeatur , con le citate pronunce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento adottato da tale organo in data 25/10/2007 n. 17522 , del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, è stato acclarata con autorità di giudicato la condotta illecita posta in essere da RDB s.p.a e da RDB Hebel s.p.a in virtù delle pratiche commerciali scorrette da queste poste in essere in danno dell'istante al fine estrometterla dal mercato del gasbeton.

In aggiunta a tali provvedimenti, significative appaiono le testimonianze raccolte nel corso del giudizio di quantificazione del danno dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna, come si evince dalla lettura dei verbali di udienza allegati alla presente istanza

2) Detto giudizio critico nei confronti nei confronti della pratiche commerciali illecite poste in essere da RDB s.p.a e RDB Hebel s.p.a. è stato peraltro espresso dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento adottato da tale organo in data 25/10/2007 n. 17522 ( cfr. delibera resa dall'Autorità Garante).

3) Sia il T.A.R del Lazio che il Consiglio di Stato , a cui RDB s.p.a. e RDB Hebel s.p.a hanno fatto ricorso per ottenere l'annullamento del detto provvedimento reso dall'Autorità Garante , hanno inoltre rigettato i predetti ricorsi confermando i punti e),f),g), del provvedimento 17522 , del 25/10/2007 , confermando con autorità di giudicato i comportamenti illeciti posti in essere dalle predette società.

4) Nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Appello di Bologna avente ad oggetto la richiesta di risarcimento avanzata dalla Italgasbeton s.p.a nei confronti di RDB s.p.a. e di RDB Hebel s.p.a per i danni subiti in conseguenza delle pratiche commerciali scorrette da queste poste in essere a suo danno, la CTU eseguita al fine di accertare detti danni li ha quantificati in € 1.369.508,00 o nella minor misura di € 1.236.508,00 ( cfr. CTU Prof. Scarpa);

5) Tuttavia, alla luce della dettagliata perizia di parte eseguita dal Prof. Costabile e dal Prof. Ricotta, i danni sofferti dalla istante in diretta conseguenza delle illecite pratiche commerciali poste in essere a suo danno da RDB s.p.a. e da

RDB Hebel s.p.a. devono essere determinati nel superiore importo di € 10.686.000,00 ;

- 6) Pertanto, risultando per tabulas acclarata la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla istante nei confronti di RDB s.p.a. sotto il profilo dell'an nonché lo stesso ammontare del quantum debeatur in virtù ,sia della perizia di parte redatta dal Prof. Ricotta e dal prof. Costabile , sia della CTU redatta nel giudizio dinanzi la Corte di Appello dal Prof. Scarpa ,la s.p.a Italgasbeton ha diritto ed interesse ad insinuare il suo corrispondente credito , come sopra specificato , al passivo della Amministrazione Straordinaria della RDB s.p.a.

Precisamente la s.p.a. Italgasbeton ha quindi il diritto ad insinuare al passivo le seguenti somme :

- a) € 10.686.000,00, in chirografo , pari ai danni sofferti in conseguenza delle pratiche commerciali illecite poste in essere ai suoi danni dalla RDB s.p.a. come evidenziati dalla relazione peritali redatta dai Professori Costabile e Ricotta;
- b) in via subordinata la minore somma di € 1.369.508,00 o di 1.236.508,00 , in via chirografaria, pari alla quantificazione dei danni dalla stessa istante subiti in conseguenza delle condotte illecite poste in essere a suo danno da RDB s.p.a. , così come risultanti dall CTU eseguita dal Prof. Scarpa nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Appello di Bologna.

Tanto premesso e ritenuto, la Italgasbeton s.p.a. , ut sopra rappresentata , difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

- a) ex art. 101 L.F , di essere ammessa al passivo della Amministrazione Straordinaria della RDB s.p.a per il complessivo importo di € 10.686.000,00 in chirografo;
- b) in via meramente subordinata e senza rinuncia alla superiore domanda principale, di essere ammessa per il minore importo di € 1.369.508,00 sempre in via chirografaria o in via ulteriormente subordinata per l'ulteriore minore importo, sempre in via chirografaria , di € 1.236.508,00.

Con vittoria delle spese competenze ed onorari del presente giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) copia atto di citazione dinanzi la Corte di Appello di Roma recante la data del 13.06.2006;
- 2) Copia ordinanza Corte di Appello di Bologna del 30.06.2007;
- 3) copia provvedimento Corte di Appello di Bologna del 30.10.2007;
- 4) Copia comparsa di riassunzione del 1°.11.2007;
- 5) Copia perizia di parte dei Professori Ricotta e Costabile;
- 6) Copia verbali di udienza del giudizio dinanzi la Corte di Appello di Bologna contenenti l'escussione dei testimoni;
- 7) Copia ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 25.06.2010 ammissiva della CTU:
- 8) Copia relazione del CTU Prof. Carlo Scarpa;
- 8 bis) Copia Osservazioni alla CTU del Prof. Francesco Ricotta in data 30.7.2012
- 9) Copia Provvedimento Autorità Garante della Concorrenza e del mercato n. 17522 del 24.10.2007;
- 10) Copia sentenza T.A.R. Lazio n. 6213/2008;
- 11) Copia sentenza Consiglio di Stato del 15.05.2012 depositata il 13.09.2012.

Con espressa riserva di depositare i documenti di cui sopra in copie conformi all'originale, ove ritenuto necessario, si chiede fin d'ora disporsi l'acquisizione di copia integrale del fascicolo relativo al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bologna RGn. 1908/2007

Con osservanza,

Roma li 4 dicembre 2012

Avv. Piero Mancusi

Avv. Antonella Persico

Studio Legale  
Mancusi Persico & Associati  
Corso di Francia 178  
00191 Roma  
Tel. 06.36303130 fax 06.36303460  
E mail: [mancusi.persico@libero.it](mailto:mancusi.persico@libero.it)

## PROCURA

Io Sottoscritto Sig. Ulderico Ceccarelli nato a Genzano di Roma il 29/12/1955 nella qualità di Amministratore Unico della ITALGASBETON I SRL (C.F. 01716680606) con sede in Anagni via Osteria della Fontana snc, delego gli Avv.ti Piero Mancusi e Antonella Persico congiuntamente e disgiuntamente tra loro a rappresentare e difendere la società in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, compresa la fase eventuale di opposizione, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa o limitata, ivi compresa quella di conciliare, transigere e quietanzare, chiamare in causa terzi, nominare sostituti processuali e domiciliatari, spiccare precetti. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Manfredi sito in Piacenza , Via Sant' Antonio, n. 28.

Ho ricevuto le informazioni previste dall'art.13 del DLGS 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e do il consenso alla utilizzazione e diffusione di tali dati da parte dei sovrascritti difensori, per lo svolgimento del mandato affidato.

Italgasbeton I SRL

L'Amm.re

Sig. Ulderico Ceccarelli

E' autentica:

Avv. Piero Mancusi

Avv. Antonella Persico